

# “SOLVENCY-II”-REVISIONE

**Proposta di direttiva COM(2021)581** del 22 Settembre 2021, che modifica la direttiva 2009/138/CE (Solvency II) per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità, la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, nonché la **Comunicazione COM(2021)580** del 22 Settembre 2021 sul riesame del quadro prudenziale dell'UE per gli assicuratori e i riassicuratori nel contesto della ripresa dell'UE dopo la pandemia

cepAnalisi 2/2022

**SINTESI** [[Link al documento completo in lingua tedesca](#)]

## Contesto | Obiettivi | Destinatari

**Contesto:** La direttiva Solvency II è in vigore dal 2016 e contiene regole per le compagnie di assicurazione, in particolare sul capitale di solvibilità, la governance, la gestione del rischio, la vigilanza, il *reporting* e i requisiti di informativa. La Commissione europea intende ora revisionare tale normativa.


**Obiettivi:** Tra le altre cose, la Commissione vuole attuare una semplificazione normativa - ad esempio negli obblighi di *governance* e di *reporting* - per le compagnie di assicurazione piccole e a basso rischio, obbligare poi le compagnie di assicurazione a tenere maggiormente conto dei rischi di sostenibilità, fornire alle autorità di vigilanza nuovi strumenti macroprudenziali e modificare i requisiti di solvibilità e di capitale.

**Destinatari:** Compagnie di assicurazione e riassicuratori

## Parere sintetico

### Pro

- ▶ Le modifiche previste alla direttiva Solvency II mantengono in gran parte il precedente quadro normativo basato sul rischio.
- ▶ La rinuncia temporanea allo stabilire delle condizioni di capitalizzazione più basse per gli investimenti "sostenibili" è appropriata. Questo perché un'attenuazione dell'approccio normativo basato sulla prevenzione del rischio in questo contesto, potrebbe anche mettere in pericolo la stabilità dei mercati finanziari e promuovere la formazione di una "bolla" nel settore degli investimenti "verdi".




### Contro

- ▶ Le compagnie di assicurazione hanno un interesse diretto nell'analizzare gli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari, poiché questi possono avere un impatto significativo sul loro successo commerciale. Obblighi rigorosi di questo tipo non appaiono quindi necessari. Questo vale anche per i vincoli di gestione dei rischi di liquidità. Questo perché, tra l'altro, eventuali ondate di disdette hanno solo conseguenze minori per le compagnie di assicurazione, dato che il pagamento di risarcimenti assicurativi avviene per lo più in momenti successivi.
- ▶ Il tentativo di spingere le assicurazioni verso investimenti azionari a lungo termine attraverso lo stimolo di garanzie di capitale più basse, viola il precedente principio della regolamentazione basata essenzialmente sulla gestione del rischio e pone pure delle incognite rispetto alla stabilità dei mercati finanziari.

## Aspetti generali [Versione integrale parte 1]


**Proposta della Commissione (COM):** La Commissione vuole revisionare la direttiva perché tenga conto di nuove situazioni - ad esempio il cambiamento climatico e un contesto di bassi tassi di interesse - che le compagnie di assicurazione hanno affrontato negli ultimi anni.



**Valutazione CEP:** Il passaggio ad un approccio normativo basato sul rischio, attuato con Solvency II, si è ampiamente dimostrato corretto. Tuttavia, alcuni sviluppi - ad esempio il cambiamento climatico, i bassi tassi d'interesse - non sono stati sufficientemente considerati allora nella direttiva. Il fatto che la Commissione stia ora affrontando questi sviluppi nel quadro della revisione della direttiva Solvency II senza però cambiare fundamentalmente il quadro normativo di base è da ritenersi appropriato.

## Adeguamento della proporzionalità [Versione integrale parte 2]

**Proposta COM:** In futuro, la direttiva non si applicherà più alle compagnie di assicurazione con una raccolta premi inferiore a 15 milioni di euro (in precedenza: 5 milioni di euro) e riserve tecniche inferiori a 50 milioni di euro (in precedenza: 25 milioni di euro). "Gli assicuratori con un basso profilo di rischio" beneficeranno, in futuro, di alcuni esoneri, comprese le condizioni relative la *governance* e gli obblighi di segnalazione. Le autorità di vigilanza potranno anche concedere alcune di queste facilitazioni a compagnie di assicurazione che non sono classificate come "compagnie di assicurazione con un basso profilo di rischio".



**Valutazione CEP:** La creazione di una categoria di assicuratori a basso rischio rafforza l'orientamento basato sul rischio della direttiva. Rafforza anche la certezza del diritto, poiché criteri chiari per la classificazione come assicuratore a basso rischio aumentano la prevedibilità della regolamentazione e della supervisione. La possibilità per le autorità di vigilanza di concedere esoneri a singoli assicuratori è appropriata, poiché i criteri di classificazione previsti non possono riflettere ogni specificità di una compagnia di assicurazione. Tuttavia, ciò non dovrebbe incoraggiare attivamente le distorsioni della concorrenza e all'arbitraggio di tipo normativo.

## Considerazione dei rischi climatici [Versione integrale parte 3]


**Proposta COM:** L'Autorità europea di vigilanza sulle assicurazioni (EIOPA) deve esaminare se le garanzie di capitale più bassi per attività o attività di tipo "sostenibile" sarebbero giustificati dal punto di vista del rischio.



**Valutazione CEP:** È appropriato che la Commissione rinunci per il momento a requisiti di capitale più bassi per gli investimenti "sostenibili". Qualsiasi attenuazione dell'approccio normativo basato sul rischio pone delle incognite per la stabilità dei mercati finanziari e può incoraggiare la formazione di una bolla negli investimenti "verdi". Le condizionalità relative all'adeguatezza patrimoniale dovrebbero essere abbassati solo se ci sono prove sufficienti e valide per farlo. Inoltre, non ci dovrebbero essere effetti distorsivi sull'allocazione delle risorse.

## Vigilanza [Versione integrale parte 4]


**Proposta COM:** Se le autorità di vigilanza di altri Stati membri sono interessate dalla decisione di un'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine riguardo l'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione, esse possono in futuro richiedere una valutazione congiunta di tale domanda. L'autorità dello Stato membro d'origine deve tenerne conto nella sua decisione di autorizzazione. Le compagnie di assicurazione devono comunicare se e perché una precedente loro domanda di autorizzazione presentata in un altro Stato membro è stata respinta o revocata.



**Valutazione CEP:** La stretta cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di vigilanza va ritenuta fondamentale, soprattutto perché l'attività assicurativa transfrontaliera è in aumento. È quindi opportuno un maggiore coinvolgimento delle autorità di vigilanza degli Stati membri interessati. L'obbligo di segnalare le domande di autorizzazione respinte può impedire l'abuso del principio del paese d'origine e prevenire il dannoso "forum shopping".

## Strumenti macroprudenziali [Versione integrale parte 6]


**Proposta COM:** In futuro, le compagnie di assicurazione dovranno analizzare gli sviluppi macroeconomici e specifici dei mercati finanziari come parte della loro "valutazione interna del rischio e della solvibilità". Dovranno anche elaborare piani per affrontare i rischi di liquidità. Alle autorità di vigilanza vengono dati nuovi poteri per incoraggiare gli assicuratori a rafforzare la loro posizione di liquidità, compresa, come ultima risorsa, la sospensione del diritto degli assicurati di riscattare le loro polizze di assicurazione sulla vita. Potranno anche richiedere, in particolare, la limitazione o la sospensione del pagamento dei dividendi in caso di "shock settoriali eccezionali".



**Valutazione CEP:** Gli assicuratori hanno un interesse diretto ad analizzare gli sviluppi macroeconomici e dei mercati finanziari, poiché questi possono avere un impatto significativo sul loro successo commerciale. Degli obblighi rigorosi in tal senso non appaiono quindi necessari. Questo ragionamento si applica anche alle condizionalità per la gestione dei rischi di liquidità. Non appaiono nemmeno necessari poteri aggiuntivi in caso di shock di mercato a livello settoriale. Già con la direttiva attualmente esistente, le autorità di vigilanza possono intervenire per agire tempestivamente nel caso di compagnie di assicurazione in difficoltà finanziaria.

## Investimenti azionari a lungo termine [Versione integrale parte 7.1]

**Proposta COM:** Le compagnie di assicurazione devono già garantire "investimenti azionari a lungo termine" con meno capitale proprio, poiché a questo tipo di investimenti si applica un "fattore di rischio" inferiore. La Commissione si lamenta però del fatto che le compagnie di assicurazione fanno comunque pochi investimenti azionari, il che finisce per confliggere con alcuni obiettivi centrali dell'UE – quali ad esempio la creazione di una solida "unione dei mercati dei capitali" o il raggiungimento della neutralità climatica. Il gruppo di investimenti azionari che potranno essere considerati "a lungo termine", in futuro, dovrebbe quindi essere ampliato.



**Valutazione CEP:** Gli investimenti azionari a lungo termine non dovrebbero essere considerati a basso rischio. Il tentativo di spingere gli assicuratori in tali investimenti attraverso requisiti di garanzie patrimoniali più basse viola il precedente principio della regolamentazione basata sulla prevenzione del rischio e pone quindi anche pericoli per la stabilità dei mercati finanziari.